



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE
Lavori Pubblici

cap. 80021
fax 081/8529221
tel 081/8529111
email: protocollo@pec.comune.afragola.na.it

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VARIE STRADE CITTADINE

CUP: B47H25001250004

TAV: 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ACCORDO QUADRO

Afragola 11/06/2025

I PROGETTISTI

geom. Ferdinando Vasaturo

geom. Giuseppe Palliaccia

geom. Pasquale Petella

geom. Diego Procopio



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ing. Nunzio Baccia

ACCORDO QUADRO

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine

Art 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi, cimiteri, sagrati) di competenza del Comune di Afragola.

L'accordo quadro in oggetto è un appalto di lavori, secondo quanto descritto negli articoli seguenti.

La natura dei lavori previsti è di tipo manutentivo di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, secondo le necessità evidenziate dall'Amministrazione comunale, attraverso appositi Contratti/ordini applicativi/esecutivi impartiti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell'esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell'arte, con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronto intervento, di seguito meglio descritto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far ricorso ad affidamenti al di fuori del presente accordo quadro senza che l'affidatario possa avanzare eccezioni di sorta; in particolare per lavori inerenti progetti che richiedano soluzioni tecniche specifiche o attività non ricomprese tra quelle oggetto dell'accordo.

L'Accordo Quadro prevede diverse lavorazioni atte a perseguire obiettivi sia di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità sia di rinnovamento ed adeguamento della sovrastruttura stradale e del corpo stradale in generale secondo procedure di intervento programmate.

Tutte le lavorazioni previste nei contratti attuativi, devono essere eseguite senza determinare impedimenti, nel rispetto della normativa sui Cantieri stradali e senza che ciò possa dar adito a richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara.

Modalità di attuazione degli interventi

Esecuzione della progettazione

Il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. all' art. 41 co. 5/bis dispone "In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo."

I vari contratti attuativi, verranno elaborati secondo il primo livello di progettazione "Progetto di fattibilità tecnico-economica", nella redazione dei seguenti elaborati, ai sensi dell'art. 6 co. 8/bis dell'allegato I.7: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

Contratto attuativo

Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le lavorazioni previste nell'ambito del presente accordo quadro consisteranno principalmente ed indicativamente:

Nelle riqualificazioni e manutenzione straordinaria di diversa natura rientranti nella categoria OG3 quali ad esempio: ripristino manto stradale di natura bituminosa ovvero lapidea, ripristino e manutenzione marciapiedi, spartitraffico, parcheggi, piste ciclabili ecc.;

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo l'elenco delle prestazioni da eseguire.

Le strade indicate nel computo di progetto sono indicative. Ciascun ordine di intervento riporterà l'intervento da eseguirsi con la relativa ubicazione secondo le necessità dell'amministrazione comunale.

RIPRISTINO MANTO STRADALE DI NATURA BITUMINOSA

Tali interventi potranno riguardare piccoli tratti o anche intere strade.

1. Allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
2. scarifica con fresatura del tappetino di usura esistente;
3. eventuale rimozione del sottofondo ammalorato, fino a profondità necessaria;
4. eventuale formazione cassonetto stradale ove mancante;
5. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta;
6. risagomatura di alcuni tratti con binder, secondo necessità;
7. pulizia nastro stradale precedentemente fresato;
8. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario;
9. stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura;
10. rifacimento segnaletica orizzontale.

RIPRISTINO MARCIAPIEDI (CORDOLI)

1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
2. taglio di pavimentazione stradale con fresa a disco;
3. demolizione di pavimentazione stradale a ridosso della cordolatura e relativo massetto di rinfiango, con rimozione o eventuale recupero dei cordoli, in cls o basalto;
4. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta;
5. sostituzione/riposizionamento di cordolo in cls/granito, nuovo o precedentemente recuperato;
6. completamento del massetto di allettamento in cls a ridosso della cordolatura;
7. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario;
8. ripristino della pavimentazione stradale a ridosso della cordolatura modificata;
9. ripristino della pavimentazione del marciapiede, come preesistente;
10. rifacimento segnaletica orizzontale.

RIPRISTINO MARCIAPIEDI (PAVIMENTAZIONE)

1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
2. scarifica con fresatura del tappetino di usura esistente o demolizione pavimentazione;
3. eventuale demolizione del sottofondo in cls ammalorato, fino a profondità necessaria;
4. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta;
5. completamento/risanamento massetto di sottofondo in cls, secondo necessità e livellamento a quota rustico;
6. pulizia tratto precedentemente fresato o demolito;
7. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario;
8. stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura o posa nuova pavimentazione;
9. rifacimento segnaletica orizzontale.

VARIE OPERE PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE

1. Formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità di attraversamenti pedonali, semaforici o altri punti sensibili;
2. formazione rialzi localizzati di carreggiata (dosso, attraversamento pedonale rialzato);

3. supporto a indagini geologiche su terreni con eventuale asportazione e smaltimento del materiale di risulta o reinterro;
4. sistemazione banchina stradale in terra/materiale calcareo/conglomerato bituminoso;
5. pulizia e risagomatura di cunette stradali e fossi di guardia, compreso eventuale spurgo tratti in condotta otturati, e smaltimento delle terre ai sensi della vigente normativa ambientale.

INTERVENTI PUNTUALI

Tra gli interventi previsti e ricompresi nel presente appalto rientrano:

1. riempimenti di buche stradali in materiale bituminoso (asfalto tipo invernale, binder) o in materiale arido (calcare, ghiaia, ecc.);
2. piccoli rappezzi da eseguire a mano;
3. rappezzi localizzati di modesta entità, anche frequenti sul medesimo tratto di strada ma non continui (che non richiedono il rifacimento di un intero tratto di corsia) da eseguire a macchina;
4. riposizionamento o sostituzione di brevi tratti di cordoli o elementi lapidei;
5. piccole opere murarie di ripresa e ripristino (parapetti in muratura e c.l.s., paramenti di finitura e zoccolini, paletti dissuasori, ecc.);
6. sistemazione pozzetti e camerette (sostituzione anelli, messa in quota, sostituzione chiusini) o altri piccoli manufatti di servizio, di proprietà comunale;
7. formazione di canalizzazioni;
8. asportazione dei ceppi a seguito di abbattimento piante, ripristino dello stato dei luoghi conseguenti;
9. consolidamento e/o risanamento di porzioni di manufatti in cemento armato, muratura di mattoni e/o pietrame;
10. fornitura e posa di barriera di sicurezza.

Art 3. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per tutta la durata dell'accordo quadro l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi) per l'esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio stradale.

Le tipologie di pronto intervento che potrebbero essere richieste nell'ambito del servizio consisteranno indicativamente in:

- segnalazione di una situazione di pericolo potenziale, imminente o esistente di qualsiasi genere, mediante posizionamento di segnaletica posata conformemente al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, anche in caso di pioggia, neve, condizioni meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità;
- l'eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o più delle tipologie di interventi ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, o analoghi, in particolare la ricarica di buche di qualsiasi dimensione mediate asfalto plastico a freddo, compresa la fornitura del materiale.

L'Appaltatore deve tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L'elenco dei referenti giornalieri della Ditta appaltatrice ed il loro recapito telefonico, rintracciabile anche in orario notturno, che dovrà essere preventivamente comunicato al R.U.P./D.L. secondo modalità da concordarsi in base alla maggiore efficienza del servizio.

Le modalità di intervento prevedono:

- l'attivazione della squadra attraverso chiamata telefonica, effettuata da parte della D.L., del R.U.P. o del personale tecnico dell'Ente addetto;
- l'intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con il personale tecnico comunale, in base alle necessità del momento e secondo le tempistiche riportate in tabella;
- la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appaltatrice, della relativa "scheda di intervento" predisposta dall'ufficio tecnico e numerata progressivamente; tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all'orario di chiamata, all'orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell'intervento; la scheda dovrà essere sottoscritta dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale comunale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla D.L./R.U.P. per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all'intervento;

- qualora la squadra accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell'intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi deve darne immediata comunicazione al personale comunale che provvederà a contattare l'operatore competente a seconda del caso;

CASISTICA SITUAZIONE DI EMERGENZA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA	TEMPISTICA DI ESECUZIONE RICHIESTA	MODALITA' DI ESECUZIONE RICHIESTA
*Situazione di pericolo potenziale che richiede intervento di segnalazione e messa in sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e cose, da eseguirsi immediatamente; completamento intervento programmabile, da eseguirsi entro le successive 12 h	URGENTE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 1 ORA DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE	Delimitazione, segnalazione e messa in sicurezza dell'area, completamento intervento entro le 12 h successive
*Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento indifferibile di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose	INDIFFERIBILE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 1 ORA DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE	Delimitazione e segnalazione dell'area e messa in sicurezza immediata e definitiva del sito

Consegna urgente

Nel caso di necessità sopravvenute, in via del tutto eccezionale, può essere richiesto di provvedere al ripristino di criticità rilevate in sede di sorveglianza e classificate con priorità alta, anche in assenza di progetto approvato.

In questi casi verrà inviata all'appaltatore ed al CSE (ove nominato), la richiesta intervento mediante la quale è individuata la tipologia di intervento, la localizzazione, la descrizione della problematica, le lavorazioni richieste, i tempi di esecuzione nonché la realizzazione di apprestamenti necessari per ridurre il rischio di infortunio e l'interferenza con le attività.

La richiesta di cui sopra avrà il valore di verbale di consegna dei singoli lavori da contabilizzare a consuntivo nell'ambito del contratto attuativo in essere al momento dell'esecuzione.

Di norma comunque i vari progetti attuativi contempleranno interventi programmati secondo i criteri di priorità sopra riportati, e ogni singolo intervento sarà comunque oggetto di idonea progettazione specifica all'interno di ogni contratto attuativo.

Art 4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo lavori dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.

I singoli interventi saranno affidati dal RUP tramite affidamenti di appalti specifici discendenti dall'accordo quadro stesso, formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi

L'importo massimo previsto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo a base gare.

Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore.

Pertanto il comune non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

Per ogni intervento l'ente committente provvederà, contemporaneamente alla richiesta dei lavori, a fornire un progetto di dettaglio così come sopra indicato e definire le specifiche condizioni: verrà indicato l'importo contrattuale, verranno definire le tempistiche per l'avvio e l'ultimazione dei lavori, nonché gli importi per le coperture assicurative.

Il valore di ciascun contratto attuativo sarà determinato sulla base della specificità dell'intervento rispettando comunque una più ampia programmazione dell'Ente, tenendo anche conto dei vincoli finanziari e normativi. Indicativamente l'importo complessivo annuale dei singoli contratti attuativi è quello indicato nel quadro economico, anche se il montante di ogni singola annualità potrà subire alcune variazioni nel corso di svolgimento dell'Accordo Quadro.

Gli importi dei lavori dell'Accordo quadro rappresentano comunque un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.

Gli interventi riguardanti un singolo contratto attuativo generalmente interesseranno la singola strada e potranno interessare anche più tratte non contigue fra loro. Ad ogni modo il singolo contratto attuativo potrà interessare anche più strade, secondo l'esigenza dell'Ente.

Qualora l'importo dei singoli ordini di lavoro, al netto del ribasso d'asta ed escluso gli oneri per la sicurezza, risultasse inferiore ad € 100,00, sarà comunque liquidata una somma di € 100,00 oltre gli oneri per la sicurezza quale corrispettivo minimo dell'intervento.

L'incidenza della manodopera sulle opere di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, è stimata, in fase di progettazione pari al 14,685 % dell'importo complessivo, come prescritto Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 - Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili.

Il CCNL da applicarsi è quello relativo a IMPRESE EDILI ED AFFINI.

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 541 420,15
A sic	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 320,02 -
A tot	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 557 740,17 -
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
b.1)	Lavori su fatture ed oneri a scarica	€ 45 000,00
b.2)	Imprevisti	€ 2 843,60
b.3)	U.T.C. (rif. Art. 45 Dlgs 36/2023)	€ 11 154,80
b.4)	ANAC	€ 33,00
IVA ED ALTRE IMPOSTE		

b.5)	IVA sui lavori [22% di Atot]	€ 122 702,84	
b.6)	IVA su lavori su fatture ed oneri a scarica [22% di b.1]	€ 9 900,00	
b.7)	IVA su imprevisti [22% di b.2]	€ 625,59	
b.8)	Arrontondamenti		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 259,83	
		TOTALE GENERALE DI SPESA	750 000,00 €

Art 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata complessiva massima di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.

Art 6. REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, in forma giuridica dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare l'appaltatore dovrà essere qualificato per la CATEGORIA OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – CLASSIFICA II

Art 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto applicabile e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Il Prezzario per le OO.PP. Regione Campania 2025;
- le garanzie fidejussorie previste dal presente Capitolato;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto d'accordo quadro, in quanto conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i computi metrici estimativi, la planimetria di massima e il cronoprogramma di massima.

Art 9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle opere oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:

- D.M. 19.4.2000, n. 145 per le parti in vigore
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti;
- regolamenti comunali vigenti;
- norme tecniche in materia di costruzione delle strade.

Ai sensi dell' art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) l'appaltatore è tenuto al rispetto Criteri Ambientali Minimi per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di

lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).

Art 10. DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo l'Amministrazione comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali professionali offerte.

Tale nominativo dovrà coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione SOA "attestazione di qualificazione di lavori pubblici".

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione comunale.

Art 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità di tutta la documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

Art 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione comunale si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art 13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo

quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Art 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori tramite contratto attuativo e previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023: in tal caso il R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell'art. 16; decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

In tal caso si procederà ai sensi di legge all'assegnazione dei lavori in favore del successivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Eventuali deroghe all'inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.

Art 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei contratti applicativi e comunque non dovrà eccedere la durata dell'accordo quadro.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi.

Art 16. PENALI

In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore ai termini prefissati per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale di euro 300,00.

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti, riconducibile ad inadempienza da parte dell'Appaltatore, sarà applicata la penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo di accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al previsto.

Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell'Appaltatore (secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a euro 100,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.

Per la mancata risposta a chiamata di pronto intervento, o per mancato intervento nelle modalità e tempistiche richieste dalla D.L. sarà applicata una penale pari a euro 200,00.

Per la mancata presentazione della scheda di intervento relativa a servizio di pronto intervento sarà applicata una penale pari a euro 100,00.

Il tutto come da schema seguente:

INADEMPIENZA CONTESTATA	IMPORTO PENALE APPLICATA
Mancata presentazione alla consegna dei lavori prefissata	300,00 €
Ritardo nell'esecuzione dei lavori	1% al giorno
Mancata esibizione tesserino di riconoscimento	100,00 €
Mancata risposta a chiamata di pronto intervento /intervento	200,00 €
Mancata consegna scheda di intervento pronto intervento	100,00 €

Le penali verranno contabilizzate all'interno dei relativi SAL e detratti in occasione del pagamento di ciascuno di questi. L'applicazione complessiva delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa del ritardo o di inadempienze da parte dell'Appaltatore.

Art 17. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

A seguito di sottoscrizione dei successivi contratti attuativi, che potranno essere formulati come ordini di intervento ma dovranno contenere tutti gli elementi essenziali di un contratto, nei quali saranno indicati i tempi di realizzazione, l'Appaltatore potrà predisporre e consegnare alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dalla D.L./R.U.P.

Art 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non saranno concesse sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione dei lavori derivanti dalle seguenti cause imputabili all'Appaltatore:

- il ritardo nell'installazione del cantiere;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale Appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art 19. LAVORI A CORPO, A MISURA IN ECONOMIA

Il presente appalto si intende contabilizzato, per la parte costituente i lavori, a misura.

I prezzi unitari sono quelli del "Prezziario di Regione Campania 2025" in uno all'elenco prezzi allegato al presente capitolato, su cui si dovrà applicare il ribasso offerto in sede di gara. Nel caso in cui una particolare lavorazione non sia contemplata nei prezziari di cui sopra il prezzo verrà concordato ricorrendo a nuove analisi del prezzo. I nuovi prezzi determinati per un contratto attuativo avranno valore per i successivi contratti attuativi approvati nel corso del medesimo anno. Le modalità di definizione del nuovo prezzo saranno definite con riferimento alle procedure del prezziario regionale Campania 2025.

I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell'esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto l'occorrente per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri o per il deposito dei materiali di rifiuto, le opere provvisorie, ed ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile d'impresa. Pertanto nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto anche se non espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi.

I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei Lavori ed in casi eccezionali.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie per dare corso all'intervento ai prezzi unitari contrattuali.

Si conviene convenzionalmente che i costi delle economie saranno maggiorati delle seguenti percentuali:

15% (quindici per cento) per spese generali;

10% (dieci per cento) per utile di impresa.

Alle percentuali sopra riportate, ai materiali ed ai noli, verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Non verrà applicato alcun ribasso solo al costo orario manodopera.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art 20. VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Tutte le misure saranno effettuate in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguarderanno solo i lavori da questa ordinati.

La D.L. potrà comunque procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti.

L'Appaltatore sarà tenuto a rifare a propria cura e spese tutti quei lavori per i quali la Direzione Lavori, a seguito di opportuna verifica, abbia riscontrato vizi o difformità relativamente alle modalità di esecuzione o ai materiali utilizzati, qualora non corrispondenti a quelli ordinati: la D.L. potrà in tal caso ordinare la totale o parziale demolizione delle opere difettose e la nuova esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori.

Il Direttore dei Lavori emetterà successivi Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento di netti € 30.000,00 (euro cinquantamila/00).

I SAL comprenderanno le lavorazioni e somministrazioni effettivamente prestate unitamente ai relativi oneri per la sicurezza (ai quali non verrà applicato il ribasso di gara).

Ogni SAL sarà sottoscritto dal D.L. e per accettazione dall'Appaltatore.

Ogni SAL sarà accompagnato dal relativo Certificato di Pagamento, a firma del RUP.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Certificato di Pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato qualunque sia l'ammontare raggiunto.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e previa prestazione di garanzia fideiussoria, di cui all'art. 21, da parte dell'Esecutore.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per proprio conto, costante e scrupoloso controllo della contabilità dei lavori e trasmettere, su richiesta della D.L./R.U.P, adeguata documentazione attestante lo stato di avanzamento di tale contabilità: i documenti di contabilità dovranno riportare la data di fornitura o esecuzione dei lavori, il luogo, la tipologia di lavoro eseguito, la descrizione, la quantità, le misure, il costo unitario, la somma residua rispetto all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti.

Prima di liquidare la somma esigibile dall'Appaltatore, la Stazione appaltante accerterà preventivamente il DURC dello stesso e degli eventuali subappaltatori.

Art 21. VARIAZIONE DEI LAVORI E VARIAZIONE PREZZI

VARIAZIONE DEI LAVORI

Si rimanda all'art. 20 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 per la disciplina della variazione dei lavori.

VARIAZIONE PREZZI

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo quadro secondo le modalità previste dall'art. 60 D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36.

Art 22. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106 - comma 1 - del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'accordo quadro.

Si rimanda alla disciplina di cui all'art. 106 - comma 8 – del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla riduzione della garanzia provvisoria.

Art 23. GARANZIE DEFINITIVE

GARANZIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 117 - comma 1 - del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore per la sottoscrizione dell'accordo quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma fidejussione pari all'1% (uno per cento) dell'importo dell'accordo quadro.

Si rimanda alla disciplina di cui all'art. 106 - comma 8 – del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla riduzione della garanzia definitiva.

GARANZIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Ai sensi dell'articolo 117 - comma 1 - del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore per la sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma fidejussione pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto applicativo medesimo con eventuali maggiorazioni previste dal medesimo art. 117 – comma 2.

Si rimanda alla disciplina di cui all'art. 106 - comma 8 – del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla riduzione della garanzia definitiva.

Art 24. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione di ogni contratto attuativo e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del singolo contratto applicativo.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art 25. NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del Decreto n. 81/2008 e ad attenersi alle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, come previsto dal medesimo D.lgs. n. 81/2008.

Art 26. SUBAPPALTO

Il subappalto per lavori e servizi è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 119 del codice dei contratti Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

Art 27. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente CSA.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art 28. CONTROVERSIE

In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 210, 212, 213, 214 e 215 del Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 210 del decreto sopra indicato, è prevista la competenza del Giudice ordinario, foro di Monza, ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art 29. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze impiegate nelle lavorazioni previste nell'ambito dell'accordo quadro, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.

In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 123 Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

Art 31. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore è responsabile delle aree oggetto di intervento relativamente ai lavori eseguiti e fino a collaudo delle stesse. Ad ultimazione dei lavori avvenuta l'esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia delle aree oggetto dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto, al termine dei lavori relativi ad ogni singolo contratto applicativo, l'ultimazione degli stessi al Direttore Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. L'ultimazione dei lavori si intenderà effettiva quando unitamente all'accertamento dell'ultimazione degli stessi saranno presentate le certificazioni corredate dei relativi *as built*.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite ed in caso di esito positivo emette relativo C.R.E..

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** pag. 18/20 eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione appaltante medesima addebitandone la spesa all'aggiudicatario, ove questi non provveda nei termini prescritti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Art 32. GARANZIA SULLE OPERE – RATA A SALDO

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a due anni da tale ultimazione decorre il periodo di garanzia sulle opere eseguite. L'Appaltatore è garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà tenuto alla manutenzione gratuita delle dette opere, ed alla eliminazione di eventuali difformità e vizi dell'opera rispetto al contratto stipulato.

A garanzia degli interventi eseguiti per i 2 anni successivi dalla fine dei lavori, prima dello svincolo della cauzione definitiva è tenuto a costituire la garanzia prevista dall'art. 117 – comma 9 – del D.lgs. n. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

Art 33. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

I termini e modalità di collaudo sono disciplinati dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla Sezione III – Collaudo ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.

Art 34. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'accordo quadro delle opere pubbliche e al presente capitolato speciale, del Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità dei patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- d) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- e) la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- h) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- i) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l) il rispetto della normativa relativa alle terre e rocce da scavo, ivi compresa la consegna dei formulari e delle quantità di materiale smaltito.

Art 35. CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 36. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito per tutta la durata dell'accordo quadro un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art 37. DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art 38. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare ultimazione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'accordo quadro si intendono I.V.A. esclusa.